

**Proponente: 12.A**  
**Proposta: 2021/237**

**del 02/04/2021**



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 323**

**del 07/04/2021**

**LEGALE**

**Dirigente: GANDELLINI Dr. Stefano**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**OGGETTO: PAGAMENTO DI SPESE IN CONSEGUENZA DI SENTENZA  
N.1638/2019 DEL GIUDICE DI PACE DI REGGIO EMILIA**

## Il Dirigente del Servizio Legale,

Premesso:

- che con ricorso al Giudice di Pace di Reggio Emilia depositato in data 5/8/2019 ed iscritto al n. 3276/19 R.G. (ALL.1) il sig. M. B., in proprio, proponeva opposizione ad una cartella esattoriale notificatagli da Agenzia delle Entrate-Riscossione per il pagamento di sanzioni amministrative riferite a verbali redatti dalla Polizia Municipale per violazioni del Codice della Strada;
- che in corso di causa il sig. M. B. nominava quale proprio difensore l'avv. Chiara Branchetti;
- che con sentenza n. 1638/2019, depositata in data 5/12/2019 (ALL.2), il Giudice di Pace, dando atto dell'errata notifica dei verbali "a monte", accoglieva il ricorso, annullava la cartella esattoriale opposta e condannava in solido il Comune a Agenzia delle Entrate-Riscossione a pagare al ricorrente le spese di lite, che liquidava *"nella misura di Euro 325,00, di cui Euro 125,00 per spese non imponibili"*, oltre agli accessori di legge;
- che in data 23/3/2021 il sig. M. B., a mezzo dell'avv. Chiara Branchetti, notificava al Comune la suddetta sentenza in forma esecutiva, in una con atto di precetto per il pagamento di complessivi € 525,66, comprensivi di € 161,46 per spese di precetto (ALL.3 – PG 74544/2021);
- che con mail del 29/3/2021 l'avv. Branchetti comunicava il codice IBAN del sig. M. B. sul quale effettuare il bonifico (ALL.4);

Dato atto:

- che in virtù della condanna delle parti soccombenti al pagamento in solido delle spese processuali, la parte vincitrice è legittimata a richiederne l'intero importo indifferentemente all'una o all'altra;
- che, in ogni caso, avendo il Giudice annullato la cartella esattoriale a motivo della *"errata notifica dei verbali "a monte"* – notifica effettuata dalla Polizia Municipale – non sussistono motivazioni per richiedere ad Agenzia delle Entrate-Riscossione il rimborso di parte delle spese di lite;

Considerato:

- che l'art.14, comma 1, del D.L. 669/1996 dispone: *"Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate-Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto"*;
- che con ordinanza n.250 del 14/1/2009 la Corte di Cassazione, Sez.III Civile, ha affermato che il precetto notificato ad una pubblica amministrazione prima che sia decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo è da considerarsi nullo;

- che il Comune è pertanto tenuto a corrispondere al sig. M. B. unicamente le spese di lite (quantificate dalla controparte in € 364,20, come da atto di precetto – ALL.3) e non anche le spese di precetto;

Dato atto della correttezza del calcolo delle spese di lite così come evidenziato nell'atto di precetto;

Ritenuto necessario procedere al pagamento di quanto dovuto;

Premesso inoltre:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 47 del 31/3/2020 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2020-2022 e il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione);
- che con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e dei relativi allegati;
- che con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2021;
- che ai sensi del decreto 13/1/2021 del Ministero dell'Interno il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 è stato differito al 31 marzo 2021;

Visti:

- gli artt. 107 e 183 e 184 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;
- gli artt. 59 e 60 dello Statuto Comunale;
- gli artt. 14 e 16 (Sez.A) del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 32, 33 e 36 del vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## **D E T E R M I N A**

- di impegnare – per le motivazioni di cui in premessa - la spesa di € 364,20 in favore del sig. M. B. (i cui dati anagrafici e fiscali sono riportati sia nel ricorso che nell'atto di precetto – ALL.1 e ALL.3) con imputazione alla Missione 01, Programma 11, codice del piano dei conti integrato U.1.03.02.99.002 del Bilancio 2020-2022, annualità 2021, al capitolo che nel P.E.G. 2021 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 3250 del P.E.G. 2020 denominato "Attività Ufficio Legale e atti a difesa, arbitrati e spese legali e tecniche", codice prodotto 2021\_PD\_1201, centro di costo 0193, modalità di gestione Conto annuale 001;

- di procedere alla liquidazione di € 364,20 in favore del sig. M. B. tramite bonifico sul conto corrente bancario a lui intestato, il cui codice IBAN è indicato nella mail dell'avv. Chiara Branchetti del 29/3/2021 (ALL.4);
- di richiedere l'assunzione della suddetta spesa, pur nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023, al fine di garantire la continuità gestionale e l'operatività del Servizio proponente, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 163 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, trattandosi peraltro di spesa obbligatoria;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

Il Dirigente ad interim  
dott. Stefano Gandellini